

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Antonio SENSALE - Presidente -  
Dott. Vincenzo BALDASSARRE -Consigliere -  
Dott. Rosario DE MUSIS Rel. - Consigliere -  
Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere -  
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -  
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 23.5.1995 la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città, il quale aveva ritenuto di natura solutoria - e non meramente ripristinatoria di provvista - e quindi aveva revocato, ai sensi dell'art. 67, secondo comma, della legge fallimentare, i versamenti per L. 106.898.949, eseguiti dalla Banca commerciale italiana su un conto corrente della spa. "Hidromatic" nell'anno anteriore all'ammissione ad amministrazione controllata di questa società, poi dichiarata fallita, ed aveva condannato la banca alla restituzione di detta somma (con interessi) al fallimento.

Ha affermato la Corte, a sostegno della natura solutoria dei versamenti, che dalla documentazione prodotta (modulo per richiesta di concessione di fido; proposte all'ufficio della banca incaricato della concessione crediti; estratto del libro fidi) emergeva che la banca aveva concesso alla società due fidi - uno per sconto di portafoglio commerciale e uno per anticipazioni su divisa export entrambi fino a somme predeterminate - i quali non concretavano apertura di credito quale disciplinata dal codice civile - e pertanto era irrilevante stabilire se essi fossero stati regolati in conto corrente - in quanto non comportavano l'obbligo della banca di tenere una determinata somma a disposizione della società e non facevano acquisire a questa il diritto di credito della somma stessa.

Ha proposto ricorso per cassazione la soccombente ha resistito con controricorso il fallimento; entrambe le parti hanno presentato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si deduce che la Corte d'appello è incorsa in violazione degli artt. 1322 1842 e 1843 c.c. e 67, secondo comma, legge fallimentare perché "nel concetto di apertura di credito rientra ogni impegno della banca, da utilizzarsi o meno dal cliente, e che può riferirsi a qualsiasi specie di operazione di credito (credito c.d. per scoperto di cassa; credito all'importazione;

credito all'esportazione; anticipazioni su titoli; etc.)", e ciò in quanto si determina sempre la messa a disposizione del cliente di una somma di danaro: e pertanto costituivano apertura di credito i due fidi che la banca aveva concesso alla società.

Il motivo è infondato.

L'art. 1842 c.c. dispone che "l'apertura di credito bancario è il contratto con il quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato": dal contratto quindi discendono l'obbligo della banca di tenere la somma (predeterminata nell'ammontare e per il periodo stabilito) a disposizione del cliente e il (correlato) diritto di costui di disporre della stessa (in più volte e secondo le forme di uso se non è stato convenuto altrimenti - art. 1843 c.c. - oppure in qualsiasi momento, salvo l'osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito, se l'apertura è regolata in conto corrente - art. 1852 c.c. -). Il connotato fondamentale dell'apertura di

credito come disciplinata dal codice civile pertanto è che gli effetti che essa produce, e che sono stati più sopra individuati, derivano direttamente e immediatamente dal contratto, nel quale trovano la loro unica fonte non solo nel senso - ovvio - che la stipulazione del contratto determina la loro insorgenza ma anche nel senso che la stipulazione è sufficiente senza che occorra che - pur sempre rimanendo il contratto la fonte degli stessi - debbano verificarsi ulteriori circostanze o realizzarsi ulteriori condizioni.

Consegue che non concretano l'apertura di credito prevista dal codice civile, e come più sopra individuata, i contratti i quali, pur prevedendo la concessione di fido, non determinano con carattere di immediatezza la insorgenza dell'obbligazione della banca e del corrispondente diritto di credito del cliente.

Non si vuol cioè prendere posizione sul se anche a detti altri contratti competa la qualifica di aperture di credito, con tale espressione intendendosi che (anche) con essi la banca concede fido al cliente ne' sul se a tali contratti si applichi la stessa disciplina che il codice civile prevede per l'apertura di credito da esso regolata; si vuol solo affermare che da detti contratti non scaturiscono quegli effetti tipici del contratto disciplinato dal codice civile, effetti sulla base dei quali occorre risolvere la questione che l'attuale controversia pone, e cioè se, al fine della revocatoria fallimentare, costituiscano o no atti solutori i versamenti effettuati dalla società sul conto corrente bancario. Ora negli altri contratti l'obbligo della banca e il diritto del cliente non sorgono nella loro concretezza con la stipulazione del contratto ma abbisognano, per la loro insorgenza, della mediazione di una circostanza esterna al contratto, ulteriore e futura rispetto a questo.

In breve anche in detti contratti al pari che nella tipica apertura di credito, la banca concede un fido al cliente, ma in essi si conviene non - come invece si pattuisce nella tipica apertura di credito - che con carattere di immediatezza la banca ponga una somma determinata a disposizione del cliente e costui abbia il diritto di credito di tale somma, ma che il fido sarà concretamente operante con la produzione di detti effetti non immediatamente ma: a) solo al momento del compimento di determinati atti o del realizzarsi di determinate condizioni o circostanze e; b) solo nell'ammontare corrispondente (e nel limite dell'intero ammontare del fido) alla concreta operazione correlata a quell'atto, a quella condizione o a quella circostanza.

In detti contratti quindi sia l'obbligo della banca che il diritto di credito del cliente sorgono condizionati sia nella loro esistenza che nel loro concreto ammontare: prima del verificarsi della condizione pertanto il cliente non può disporre di alcuna somma, e ciò comporta che un eventuale versamento, da parte del cliente stesso, di somme sul suo conto corrente intrattenuto presso la banca non potrebbe concretare atto di natura ripristinatoria della provvista correlata al fido.

Nel senso indicato peraltro è l'orientamento di questa Corte (da ultimo: Cass., n. 1083/1997). Il motivo è pertanto infondato perché con esso si pone la questione "astratta" della equiparabilità di tutte le concessioni di fido - o se più piace di tutte le aperture di credito - alla apertura di credito quale specificamente prevista dal codice civile, e cioè con gli effetti dei quali si è detto, e non anche la questione "concreta" che i fidi specifici che la Corte d'appello ha ritenuto concessi avessero prodotto i (medesimi) ripetuti effetti per determinate somme corrispondenti a determinate operazioni poste in essere.

Con il secondo motivo si deduce che la Corte d'appello è incorsa in violazione degli artt. 2721 2724 e 2697 c.c. e 113 c.p.c. nonché in vizio di motivazione perché ha erroneamente ritenuto insufficiente a dimostrare la concessione di apertura di credito la documentazione in atti, che invece lo era, e perché conseguentemente non ha dato ingresso alla istruttoria orale richiesta, che invece avrebbe dovuto ammettere essendo l'apertura di credito contratto consensuale e stante la usuale portata della documentazione esibita. Il motivo è infondato.

Con esso non si contesta l'affermazione della Corte d'appello secondo la quale erano stati concessi un fido per sconto portafoglio e un fido per anticipi export ma si sostiene che la documentazione in atti dimostrava (o comunque che la istruttoria richiesta avrebbe

dimostrato) che erano state stipulate aperture di credito, senza però sostenere che queste - le quali, per quanto esposto nell'esame del primo motivo, non producono gli effetti tipici dell'apertura di credito quale prevista nel codice civile - contenessero peculiari pattuizioni che comportassero invece quegli effetti. Il ricorso dev'essere pertanto respinto. La soccombente va condannata al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, a favore del resistente, di L. 250.000 per spese e di L. 5.000.000 per onorari.  
Così deciso in Roma il 21-5-1997.